N. 05000/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 5000 del 2014, proposto da: -OMISSIS-, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio -OMISSIS- quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia -OMISSIS-, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia -OMISSIS-, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio -OMISSIS-quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio -OMISSIS-, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia -OMISSIS-, -OMISSIS-, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio -OMISSIS-, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tavernese, con domicilio eletto presso questi in Roma, viale Gorizia, 52

contro

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, USR - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio,-OMISSIS-, in persona

dei rispettivi legali rapp.ti p.t, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ope legis* in Roma, via dei Portoghesi, 12; - Roma Capitale, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fiammetta Lorenzetti, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

- del provvedimento del MIUR USR Lazio, -OMISSIS-, prot. 1247/B14 del 6.3.2014 e relativo all'anno scolastico 2013-2014, nella parte in cui assegna all'alunno diversamente abile -OMISSIS- n. 10,30 ore di -OMISSIS- (Assistenza scolastica per l'autonomia e la comunicazione personale), non idonee a garantire il prescritto rapporto 1 a 1;
- del provvedimento del MIUR USR Lazio, -OMISSIS-, prot. 581/B14 del 5.2.2014 e relativo all'anno scolastico 2013-2014, nella parte in cui assegna all'alunno diversamente abile -OMISSIS-n. 10,30 ore di -OMISSIS-, non idonee a garantire il prescritto rapporto 1 a 1;
- del provvedimento del MIUR USR Lazio,-OMISSIS- di Roma, prot. 1446/FPA del 6.3.2014 e relativo all'anno scolastico 2013-2014, nella parte in cui assegna all'alunno diversamente abile -OMISSIS--OMISSIS- n. 8 ore di -OMISSIS-, non idonee a garantire il prescritto rapporto 1 a 1;
- del provvedimento del MIUR USR Lazio, -OMISSIS-, prot. 418/B14/FP del 29.1.2014 e relativo all'anno scolastico 2013-2014, nella parte in cui assegna all'alunno diversamente abile -OMISSIS- n. 10,30 ore di -OMISSIS-, non idonee a garantire il prescritto rapporto 1 a 1;
- del provvedimento del MIUR USR Lazio, -OMISSIS-, prot. 1015 del 4.3.2014 e relativo all'anno scolastico 2013-2014, nella parte in cui assegna all'alunno diversamente abile -OMISSIS- n. 10 ore di -OMISSIS-, non idonee a garantire il prescritto rapporto 1 a 1;

- del provvedimento del MIUR USR Lazio, -OMISSIS-, prot. 507/FP del 3.2.2014 e relativo all'anno scolastico 2013-2014, nella parte in cui assegna all'alunno diversamente abile -OMISSIS- -OMISSIS- n. 10,5 ore di -OMISSIS-, non idonee a garantire il prescritto rapporto 1 a 1;
- del provvedimento del MIUR USR Lazio,-OMISSIS- di Roma, prot. 1445/FPA del 6.3.2014 e relativo all'anno scolastico 2013-2014, nella parte in cui assegna all'alunno diversamente abile -OMISSIS-n. 8 ore di -OMISSIS-, non idonee a garantire il prescritto rapporto 1 a 1;
- del provvedimento del MIUR USR Lazio, -OMISSIS-, prot. 1647/B23 del 19.2.2014 e relativo all'anno scolastico 2013-2014, nella parte in cui assegna all'alunno diversamente abile -OMISSIS- n. 18 ore di -OMISSIS-, non idonee a garantire il prescritto rapporto 1 a 1.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, USR - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio,-OMISSIS-, Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con ricorso notificato alle istituzioni ed amministrazioni in epigrafe indicate in data 26 marzo 2014 e depositato il 16 aprile 2014, i ricorrenti espongono di essere genitori di minori interessati da disabilità grave *ex* art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e si dolgono quindi della omessa assegnazione da parte del

Comune di Roma delle ore di -OMISSIS- (Assistenza scolastica per l'autonomia e la comunicazione personale) spettanti ai figli in virtù di tale disabilità, in particolare nel rapporto 1/1 per come segnalato da strutture pubbliche o accreditate appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale.

- 1.1. Premesso il quadro normativo sulla materia, avverso gli atti di assegnazione delle ore di sostegno gli interessati, dunque, deducono:
- a) Violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3, 34, 38 e 117, comma 2, lettera m), Cost.; degli artt. 3 e 24 della Convenzione di New York sui diritti dei disabili; degli artt. 3, 4, 12 ss. e 40 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ingiustizia manifesta; b) Violazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e degli
- b) Violazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e degli art. 42 e 45 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- c) Omessa e/o insufficiente istruttoria.

I ricorrenti completano il ricorso con la richiesta di risarcimento del danno e chiedono dunque l'accoglimento dell'istanza cautelare e del ricorso, col riconoscimento all'assegnazione di ore -OMISSIS- nel rapporto 1 a 1 anche per gli anni scolastici successivi.

2. Si sono costituite sia le Amministrazioni statali che Roma Capitale. Quest'ultima ha contestato ogni doglianza, rassegnando conclusioni opposte a quelle dei ricorrenti.

Nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata, sentite le parti comparse e sussistendo gli altri presupposti declinati dall'art. 60 c.p.a.

3. Venendo all'esame delle singole questioni, va in primo luogo inquadrato l'istituto dell'-OMISSIS- (Assistenza scolastica per l'autonomia e la comunicazione personale), anche nel raffronto con il sostegno, puntualizzando il riparto delle competenze amministrative nel senso per cui «mentre all'insegnante di sostegno spetta una contitolarità nell'insegnamento, essendo egli un insegnante di tutta la classe chiamato a

garantire un'adeguata integrazione scolastica (con la conseguenza che egli deve essere inquadrato a tutti gli effetti nei ruoli del personale insegnante), l'assistente educatore svolge un'attività di supporto materiale individualizzato, estranea all'attività didattica in senso stretto, finalizzata alla piena integrazione nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classi, principalmente attraverso lo svolgimento di attività di assistenza diretta agli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali in tutte le necessità ai fini di una loro piena partecipazione, precisandosi inoltre che le competenze comunali non attengono al generale bisogno educativo (rientrante nella sfera delle attribuzioni statali), ma riguardano gli interventi volti a facilitare il percorso formativo dei disabili»; inoltre, va ribadito che la competenza in materia di -OMISSIS- è del Comune, per effetto delle disposizioni di cui agli artt. 42 ss. del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 139 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (cfr., da ultimo, C.d.S., Sez. V, 3 ottobre 2012, n. 5194).

Dispone infatti il menzionato art. 42 ("Assistenza scolastica") che «le funzioni amministrative relative alla materia dell'assistenza scolastica concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi», mentre il successivo art. 45 ("Attribuzione ai comuni") ha previsto (comma 1) che «le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale».

Inoltre, l'art. 139 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59") ha attribuito alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti, fra l'altro «(...) c) i servizi di supporto

organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio»..

Ferma restando dunque, nella specie, la competenza a provvedere di Roma Capitale, da quanto precede si evince anche che il servizio in parola non rientra nel sistema integrato di interventi e servizi sociali (per i quali l'art. 6, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 pone in via immediata il limite delle risorse disponibili), ma piuttosto si inserisce, nel quadro delineato dalle norme passate in rassegna, tra le misure di supporto all'istruzione in funzione di garanzia del diritto allo studio e alla integrazione scolastica del soggetto disabile garantiti in primo luogo dall'art. 34 della Costituzione. Finalità e principi scolpiti, in linea più generale, dalla Corte costituzionale la quale ha più volte rilevato che l'esigenza di tutela dei soggetti deboli si realizza non solo con pratiche di cura e riabilitazione, ma anche attraverso il loro pieno ed effettivo inserimento, oltre che nella famiglia, anche nella scuola e nel mondo del lavoro, tant'è che con la sentenza n. 26 febbraio 2010, n. 80 (con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 413 e 414 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui rispettivamente è stato fissato un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno ed è stata esclusa la possibilità di assumere insegnante di sostegno in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, pur in presenza di situazioni di disabilità particolarmente gravi) il Giudice delle leggi ha evidenziato, tra l'altro, che i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo, sussistendo forme diverse di disabilità, alcune di carattere lieve ed altre gravi, e che "per ognuna di esse è necessario, pertanto individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto la persona".

Anche alla luce di questo principio e in assenza di univoci indici normativi di segno contrario, rileva, peraltro, come il servizio di -OMISSIS- – connotato come attività

di supporto all'istruzione – non sia rigidamente somministrabile nella pretesa proporzione di 1 a 1, ma vada piuttosto commisurato alle concrete esigenze dei singoli disabili, alla stregua di idonea documentazione che ne attesti le proporzioni necessarie.

Nel caso in esame – incontroversa tra le parti la situazione di grave disabilità ex art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 da cui sono affetti tutti i minori istanti secondo quanto risulta dalle certificazioni prodotte in giudizio – i ricorrenti hanno altresì versato in atti attestazioni di operatori sanitari accreditati o comunque specializzati nei settori di competenza (e che non hanno formato oggetto di specifica contestazione ad opera della parte pubblica) dalle quali risultano altrettante richieste, motivate con peculiari contesti clinici, di affiancamento nei contesti scolastici di personale -OMISSIS- in rapporto individualizzato 1 a 1.

Per le superiori considerazioni il ricorso va pertanto accolto e per l'effetto vanno annullati gli atti in ricorso prodotti e i sottostanti atti comunali o citati o prodotti nelle parti in cui assegnano, anche in deroga, ai figlioli dei ricorrenti un numero di ore di -OMISSIS- che non tiene conto della situazione di handicap grave in cui essi versano e va pertanto ordinato a Roma Capitale di adottare gli opportuni provvedimenti per assicurare l'adeguata organizzazione del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno dei minori.

3.1. Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno pure articolata dai ricorrenti, in quanto la stessa appare genericamente determinata e proposta in maniera tale da non poter compulsare i poteri istruttori del giudice, non avendo gli istanti fornito neppure un principio di prova al riguardo (TAR Molise, 22 giugno 2012, n. 258).

Va del pari respinta la domanda di condanna dell'Amministrazione a garantire il suddetto rapporto 1 a 1 anche per gli anni scolastici successivi a quello 2103/2014,

posto che, pur perdurando la situazione di handicap grave da cui i minori risultano affetti, la misura di carattere integrativo dell'-OMISSIS-, a differenza del sostegno, va commisurata anche nell'entità all'evoluzione del contesto scolastico in cui il disabile è di volta in volta calato, non potendosi procedere ad un accertamento una volta per tutte della misura di questo specifico intervento.

4. Infine, la soccombenza ripartita e la delicatezza delle questioni trattate integrano presupposti idonei ex artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c. per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

- lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti con esso gravati nei limiti e con gli effetti di cui in motivazione;
- respinge la domanda risarcitoria;
- compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento dei dati dei minori e dei terzi da cui possa indirettamente desumersi l'identità dei predetti, ai sensi di cui agli artt. 52, comma 5, d.lgs. n. 193/06 nonché 22, comma 8, del medesimo d.lgs., nel caso di diffusione della presente decisione con qualsiasi modalità, anche non telematica, a soggetti diversi dalle parti di causa

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF

Giuseppe Chine', Consigliere

Alfredo Storto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)